

CARTA COSTITUZIONALE FRANCESE

4 giugno 1814

...

Diritto pubblico dei Francesi

Art. 1. – I Francesi sono uguali davanti alla legge, quali che siano i loro titoli e il loro rango.

Art. 2. – Contribuiscono indistintamente, in proporzione dei loro beni, alle spese dello Stato.

Art. 3. – Sono tutti ugualmente ammissibili agli impieghi civili e militari.

Art. 4. – Ugualmente garantita è la loro libertà individuale, non potendo alcuno essere posto sotto accusa né arrestato se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.

Art. 5. – Ognuno professa la propria religione con una libertà uguale e ottiene per il proprio culto la stessa protezione.

Art. 6. – Tuttavia la religione cattolica, apostolica e romana è la religione di Stato.

Art. 7. – Solo i ministri della religione cattolica, apostolica e romana, e quelli degli altri culti cristiani ricevono gli stipendi dal Tesoro regio.

Art. 8. – I Francesi hanno il diritto di pubblicare e di fare stampare le loro opinioni, conformandosi alle leggi che devono reprimere gli abusi di questa libertà.

Art. 9. – Tutte le proprietà sono inviolabili, non escluse quelle chiamate *nazionali*, non ponendo la legge alcuna distinzione tra di esse.

Art. 10. – Lo Stato può esigere il sacrificio di una proprietà, per motivi d'interesse pubblico legalmente constatato, ma previa indennità.

Art. 11. – Ogni ricerca sulle opinioni e sui voti emessi fino alla restaurazione è proibita. Lo stesso oblio è ordinato ai tribunali e ai cittadini.

Art. 12. – La coscrizione è abolita. Il modo di reclutamento dell'esercito di terra e di mare è determinato da una legge.

Forme del governo del Re

Art. 13. – La persona del Re è inviolabile e sacra. I suoi ministri sono responsabili. Il Potere esecutivo appartiene solo al Re.

Art. 14. – Il Re è il Capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tutti gli impieghi dell'amministrazione pubblica, e fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato.

Art. 15. – Il Potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei pari e dalla Camera dei deputati dei dipartimenti.

Art. 16. – Il Re propone la legge.

Art. 17. – La proposta della legge è presentata a discrezione del Re, alla Camera dei pari o a quella dei deputati, salvo la legge sull'imposta, che deve essere presentata prima alla Camera dei deputati.

Art. 18. – L'intera legge deve essere discussa e votata liberamente dalla maggioranza di ciascuna delle due Camere.

Art. 19. – Le Camere hanno la facoltà di supplicare il Re di proporre una legge su un qualsiasi argomento, e d'indicare ciò che sembra loro conveniente che la legge contenga.

Art. 20. – Questa domanda potrà essere fatta da ciascuna delle due Camere, ma dopo essere stata discussa in comitato segreto: sarà inviata all'altra Camera da quella che l'avrà proposta solo dopo un intervallo di dieci giorni.

Art. 21. – Se la proposta è adottata dall'altra Camera, essa sarà sottoposta al Re. Se viene respinta, non potrà essere ripresentata nella stessa sessione.

Art. 22. – Solo al Re spetta la sanzione e la promulgazione della legge.

Art. 23. – La lista civile è fissata, per tutta la durata del Regno, dalla prima legislatura riunita dopo il ritorno del Re.

Della Camera dei Pari

Art. 24. – La Camera dei Pari è una parte essenziale del Potere legislativo.

Art. 25. – Essa è convocata dal Re nello stesso tempo che la Camera dei deputati dei

dipartimenti. La sessione dell'una comincia e finisce contemporaneamente a quella dell'altra.

Art. 26. – Ogni riunione della Camera dei Pari che fosse tenuta fuori del tempo della sessione della Camera dei deputati, o che non fosse ordinata dal Re, è illecita e nulla di pieno diritto.

Art. 27. – La nomina dei pari di Francia spetta al Re. Il loro numero è illimitato: egli può variarne le dignità, nominarli a vita o renderli ereditari a sua volontà.

Art. 28. – I pari hanno ingresso nella Camera a venticinque anni, e voto deliberativo a trenta.

Art. 29. – La Camera dei Pari è presieduta dal cancelliere di Francia e, in sua assenza, da un pari nominato dal Re.

Art. 30. – I membri della famiglia reale e i principi del sangue sono pari per diritto di nascita. Siedono immediatamente dopo il presidente; ma non hanno voto deliberativo prima dei venticinque anni.

Art. 31. – I principi non possono partecipare alle sedute della Camera che su ordine del Re, espresso per ogni sessione da un messaggio, sotto pena di nullità per tutto ciò che sarà stato fatto in loro presenza.

Art. 32. – Tutte le deliberazioni della Camera dei Pari sono segrete.

Art. 33. – La Camera dei Pari giudica i delitti di alto tradimento e gli attentati alla sicurezza dello Stato che saranno stabiliti dalla legge.

Art. 34. – Nessun pari può essere arrestato se non su autorizzazione della Camera, e giudicato solo da essa in materia penale.

Della Camera dei deputati dei dipartimenti

Art. 35. – La Camera dei deputati sarà composta dei deputati eletti dai Collegi elettorali la cui organizzazione sarà determinata dalle leggi.

Art. 36. – Ogni dipartimento avrà lo stesso numero di deputati che ha avuto fino a oggi.

Art. 37. – I deputati saranno eletti per cinque anni, in modo tale che la Camera sia rinnovata ogni anno per un quinto.

Art. 38. – Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, se non ha l'età di

quarant'anni, e non paga un contributo diretto di mille franchi.

Art. 39. – Se tuttavia non si trovassero nel dipartimento cinquanta persone dell'età indicata e che paghino almeno mille franchi di contributi diretti, il loro numero sarà completato da quelli che pagano più imposte al disotto dei mille franchi, e questi potranno essere eletti in concorso coi primi.

Art. 40. – Gli elettori che concorrono alla nomina dei deputati non possono avere diritto di voto se non pagano un contributo diretto di trecento franchi, e se hanno meno di trent'anni.

Art. 41. – I presidenti dei Collegi elettorali saranno nominati dal Re e di diritto membri del Collegio.

Art. 42. – La metà almeno dei deputati sarà scelta fra gli eleggibili che hanno il loro domicilio politico nel dipartimento

Art. 43. – Il presidente della Camera dei deputati è nominato dal Re, su una lista di cinque membri presentata dalla Camera.

Art. 44. – Le sedute della Camera sono pubbliche; ma la richiesta di cinque membri è sufficiente perché si costituisca in comitato segreto.

Art. 45. – La Camera si divide in uffici per discutere i progetti che le sono stati presentati da parte del Re.

Art. 46. – Non può essere effettuato nessun emendamento a una legge, se non è stato proposto o consentito dal Re, e se non è stato rinviato e discusso negli uffici.

Art. 47. – La Camera dei deputati riceve tutte le proposte di imposte; solo dopo che queste proposte siano state ammesse, esse possono essere portate alla Camera dei Pari.

Art. 48. – Nessun'imposta può essere stabilita né riscossa, se non è stata approvata dalle due Camere e sanzionata dal Re.

Art. 49. – L'imposta fondiaria è stabilita solo per un anno. Le imposte indirette possono esserlo per più anni.

Art. 50. – Il Re convoca ogni anno le due Camere; le proroga, e può sciogliere quella dei deputati dei dipartimenti; ma, in tal caso, deve convocarne una nuova entro il termine di tre mesi.

Art. 51. – Nessuna costrizione corporale può essere esercitata contro un membro della Camera, durante la sessione, e nelle sei settimane che l'avranno preceduta o seguita.

Art. 52. – Nessun membro della Camera può, per la durata della sessione, essere messo sotto accusa né arrestato in materia penale, salvo il caso di flagrante delitto e dopo che la Camera ha permesso che egli venga posto sotto accusa.

Art. 53. – Ogni petizione all'una o all'altra Camera può essere fatta e presentata solo per iscritto. La legge vieta di portarne personalmente e alla tri- buna.

Dei ministri

Art. 54. – I ministri possono essere membri della Camera dei Pari o della Camera dei deputati. Hanno inoltre accesso all'una e all'altra Camera e devono essere ascoltati quando lo domandano.

Art. 55. – La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri, e di portarli davanti alla Camera dei Pari, la quale sola ha il diritto di giudicarli.

Art. 56. – Essi possono essere accusati solo per tradimento o concussione. Leggi particolari specificheranno questo tipo di reati, e ne disciplineranno la messa in stato d'accusa.

Dell'ordine giudiziario

Art. 57. – Tutta la giustizia emana dal Re. Essa è amministrata in suo no- me da giudici che egli nomina e che istituisce.

Art. 58. – I giudici nominati dal Re sono inamovibili.

Art. 59. – Le corti e i tribunali ordinari attualmente esistenti sono mantenuti. Ogni cambiamento sarà introdotto in virtù di una legge.

Art. 60. – L'attuale istituzione dei giudici di commercio è conservato.

Art. 61. – La giustizia di pace è ugualmente conservata. I giudici di pace, sebbene nominati dal Re, non sono inamovibili.

Art. 62. – Nessuno potrà essere distolto dai suoi giudici naturali.

Art. 63. – Non potranno quindi essere create commissioni e tribunali straordinari. Sotto questa denominazione non sono comprese le giurisdizioni prevostali se si riterrà necessario il loro ristabilimento.

Art. 64. – I dibattimenti saranno pubblici in materia penale, a meno che questa pubblicità sia pericolosa per l'ordine e i costumi; e, in questo caso, il tribunale lo dichiara con una sentenza.

Art. 65. – L'istituto dei giurati è conservato. I cambiamenti che una più lunga esperienza farebbero giudicare necessari, non possono essere effettuati che per mezzo di una legge.

Art. 66. – La pena della confisca dei beni è abolita e non potrà essere ristabilita.

Art. 67. – Il Re ha il diritto di fare grazia, e quello di commutare le pene.

Art. 68. – Il Codice civile e le leggi attualmente esistenti che non sono contrarie alla presente Carta, restano in vigore sino a che non si sia stabilita una deroga per legge.

Diritti particolari garantiti dallo Stato

Art. 69. – I militari in attività di servizio, gli ufficiali e i soldati in riposo, le vedove, gli ufficiali e i soldati pensionati, conserveranno i loro gradi, onori e pensioni.

Art. 70. – Il debito pubblico è garantito. Qualunque impegno contratto dallo Stato coi suoi creditori è inviolabile.

Art. 71. – La nobiltà antica riprende i suoi titoli. La nuova conserva i propri. Il Re crea dei nobili a sua discrezione; ma non accorda loro se non delle prerogative e degli onori, senza alcuna esenzione dai carichi e dai doveri della società.

Art. 72. – La Legion d'onore è mantenuta. Il Re ne determinerà i regolamenti interni e la decorazione.

Art. 73. – Le colonie saranno regolate da leggi e regolamenti particolari.

Art. 74. – Il Re e i suoi successori giureranno, nella solennità della loro consacrazione, di osservare fedelmente la presente Carta costituzionale.

Articoli transitori

Art. 75. – I deputati dei dipartimenti di Francia che sedevano nel Corpo legislativo al tempo dell'ultimo aggiornamento continueranno a sedere alla Camera dei deputati fino a che non vengano sostituiti.

Art. 76. Il primo rinnovo di un quinto della Camera dei deputati avrà luogo entro il 1816, secondo l'ordine fra le varie serie.